



C.F. 80012000826  
P. IVA 02711070827

*Regione Siciliana*

*Assessorato Territorio e Ambiente*

**Dipartimento Ambiente**

**Area 3 Comunicazione Istituzionale**

**Prot. n 04001 del 24/01/2013**

**Risposta nota:**

**OGGETTO** : obblighi di pubblicazione sul sito web del Dipartimento:

a tutte le Aree, i Servizi e le U.O.B. di Staff

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di realizzare siti istituzionali che rispettano i principi di accessibilità, elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, e chiarezza di linguaggio. A tal fine il Dipartimento ha emanato le circolari 57529 del 17/10/2012 e 60615 del 30/10/12. Le stesse Amministrazioni devono garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. La "trasparenza" e' intesa come accessibilità totale, **anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali**, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni devono provvedere annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ed hanno altresì l'obbligo di pubblicarli sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito», che è già presente nell'area dedicata al Dipartimento sul portale [pti.regione.sicilia.it](http://pti.regione.sicilia.it):

in quest'area andranno pubblicati:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione sulla performance;
- c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

In oltre i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere necessariamente i seguenti dati pubblici:

l) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

m) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

n) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

o) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

p) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;

q) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

r) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

s) l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. I moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Si ricorda alle strutture in indirizzo che, in oltre, ai fini della Legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di:

t) Autorizzazione e concessione;

u) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

v) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

z) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.

Per gli ulteriori adempimenti di pubblicazione si rimanda alla tabella allegata "elenco obblighi di pubblicazione on line"

Con riferimento ai procedimenti di cui sopra **le stazioni appaltanti** sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

L'Area 3 è onerata della predisposizione delle tabelle riassuntive, una per ciascuna struttura intermedia interessata, contenente i campi indicati nel presente dispositivo. Sarà compito delle stesse strutture intermedie fornire i dati, in forma tabellare in formato .xls o .xdt, per l'alimentazione delle tabelle riassuntive, secondo lo schema allegato ( tabella riassuntiva anno precedente stazione appaltante) .

Le stazioni appaltanti hanno, in fine l'onere della trasmissione, in formato digitale aperto, delle stesse informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblicherà nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Infine, l'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012 n° 83 dispone che " a decorrere dal 1° gennaio 2013, per la concessione di vantaggi economici la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione concedente costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore ai mille euro nel corso dell'anno solare e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario **e da chiunque altro abbia interesse**, anche ai

fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n° 104.

Per cui, per ogni singolo provvedimento andranno pubblicati:

- 1) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- 2) l'importo;
- 3) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- 4) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- 5) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- 6) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Al fine di rendere di più facile consultazione all'utenza l'area di "pubblicità legale" del sito web del Dipartimento la stessa è stata divisa in 5 settori: Incarichi, Concessioni, Contributi, Finanziamenti, a sua volta diviso in tre sottocartelle europei, nazionali, regionali, e Stazione Appaltante, sarà compito delle strutture in indirizzo indicare al responsabile della pubblicazione per quale settore viene richiesta la pubblicazione.

A fronte di quanto precede, si ritiene che tutti i provvedimenti da adottarsi da parte delle strutture dirigenziali del Dipartimento debbano dare atto, sia nella premessa che nel dispositivo dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del d.l. 22 giugno 2012 n° 83 ( nota 839/2'13 dip f.p.) con il seguente testo: *"il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare"*.

Le strutture in indirizzo, responsabili dei procedimenti individuabili nella presente nota, sono dunque invitate alla puntuale applicazione della stessa. Sarà compito di ciascuna struttura garantire il regolare afflusso delle informazioni per la pubblicazione sul sito web istituzionale e che le informazioni contenute sullo stesso siano attuali, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione e che la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.

Si trasmettono in allegato una tabella riassuntiva contenente **gli obblighi di pubblicazione** e il relativo riferimento normativo, una tabella predisposta per l'alimentazione di quelle relative **ai resoconti annuali delle stazioni appaltanti** ed una per la alimentazione dei **dati di pubblicazione ai sensi del citato art.18 del 22 giugno 2012 n° 83**.

Il Servizio IV è onerato del trasferimento del presente dispositivo agli Enti Parco per gli adempimenti di competenza.

***Il Dirigente Generale  
Giovanni Arnone***